



PENSIONI INCREMENTO SPERANZA DI VITA DI ULTERIORI 5 MESI NEL BIENNIO 2019/2020 COSA CAMBIA PER I VF DAL 2019 DOPO LA CIRCOLARE INPS 62 DEL 04/04/18 ?

In riferimento alla circolare allegata, che segue le indicazioni del [decreto direttoriale emanato il 5 dicembre 2017](#) - circa l'adeguamento per il biennio **2019/2020** dei requisiti di accesso al pensionamento in base al perverso meccanismo della "speranza di vita" (vita media degli italiani rilevata dall'ISTAT), con la presente, si intendono fornire chiarimenti relativamente all'applicazione della stessa ai prossimi pensionamenti del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Si precisa che tutte le condizioni sotto riportate si riferiscono unicamente ai pensionamenti per i quali si maturerà il **diritto** nel biennio **2019/2020** anche se, a seguito della applicazione della eventuale "finestra mobile", il pensionamento avrà luogo successivamente.

PENSIONE ANTICIPATA BIENNIO 2019/2020, PER PERSONALE DA VF A DIRIG. GENERALE DEL CNVVF

- **57 anni di età + 12 mesi speranza di vita (58 anni)** contestualmente al requisito di possedere almeno **35 anni di contribuzione utile + finestra mobile 12 mesi (59 anni)**.
- **40 anni di contribuzione utile + 12 mesi speranza di vita (41 anni) + finestra mobile di 15 mesi**, indipendentemente dall'età anagrafica.

Si precisa che in tutti i casi l'assolvere in servizio, il periodo di "finestra mobile", rimane una scelta del dipendente. Qualora si decida di lasciare il servizio al raggiungimento del **diritto** al pensionamento, ovvero **58 anni di età anagrafica con 35 anni di contributi o 41 anni di contributi**, indipendentemente dall'età anagrafica, si consegnerà la pensione dopo **12 mesi o 15 mesi**, rispetto alla data di cessazione dal servizio ed in tale arco temporale non si percepirà nessuna remunerazione. Il periodo di "finestra mobile" qualora assolto in servizio, **concorre** alla maturazione della buonuscita ed alla contribuzione previdenziale.

PENSIONE DI VECCHIAIA BIENNIO 2019/2020, PER IL PERSONALE DA VIGILE A CAPO REPARTO

- **60 anni di età (limite ordinamentale)** contestualmente al possesso di **35 anni di contribuzione** e l'aver assolto alla finestra mobile di **12 mesi**, ovvero avere **36 anni di contribuzione utile**.
Alle condizioni di cui sopra, la "speranza di vita", **NON** andrà mai applicata.

Qualora al compimento dell'età di **60 anni** non si sia in possesso della contribuzione indicata sopra (**36 anni**) si dovrà obbligatoriamente attendere una delle due condizioni sotto riportate, ovvero si verrà posti in pensione al raggiungimento della prima delle due:

- **36 anni di contribuzione utile**
- **62 anni di età anagrafica** indipendentemente dalla contribuzione posseduta che dovrà essere comunque superiore a **20 anni** per avere diritto alla pensione.

Si precisa che **tutte** le condizioni di cui sopra, **non prevedono nessuna possibilità di scelta da parte del dipendente** e vengono applicate di ufficio dall'amministrazione secondo i casi indicati.

La data del pensionamento coinciderà sempre con **il primo giorno** del mese successivo al compimento dell'età anagrafica o al raggiungimento delle altre condizioni indicate.

Il personale **Ispettore Antincendi** che può scegliere il limite ordinamentale di pensionamento (**60 anni o 65 anni**), è esclusivamente quello proveniente dai ruoli dei **Capi Reparto e Capi Squadra**.

PENSIONE VECCHIAIA 2019/20, PERSONALE DA ISPETTORE ANTINC. A DIRIGENTE GENERALE

- **65 anni** di età (limite ordinamentale) contestualmente al possesso di **35 anni** di contribuzione e l'aver assolto alla finestra mobile di **12 mesi**, ovvero avere **36 anni** di contribuzione utile.

Alle condizioni di cui sopra, la "**speranza di vita**", NON andrà mai applicata

Qualora al compimento dell'età di **65 anni** non si sia in possesso della contribuzione indicata sopra (**36 anni**) si dovrà obbligatoriamente attendere una delle due condizioni sotto riportare, ovvero si verrà posti in pensione al raggiungimento della prima delle due:

- **36 anni** di contribuzione utile
- **67 anni** di età anagrafica indipendentemente dalla contribuzione posseduta, che dovrà comunque essere superiore a **20 anni** per avere diritto alla pensione

La data del pensionamento coinciderà sempre con il **primo giorno** del mese successivo al compimento dell'età anagrafica o al raggiungimento delle altre condizioni indicate.

Si precisa che **tutte** le condizioni di cui sopra, **non prevedono nessuna possibilità di scelta da parte del dipendente** e vengono applicate di ufficio dall'amministrazione secondo i casi indicati.

PENSIONE ANTICIPATA BIENNIO 2019/2020, PER IL PERSONALE S.A.T.I DEL CNVVF

- **42 anni e 3 mesi** di contribuzione utile, indipendentemente dall'età anagrafica, per personale di sesso femminile.
- **43 anni e 3 mesi** di contribuzione utile, indipendentemente dall'età anagrafica, per personale di sesso maschile.

Sono fatte salve eventuali condizioni più favorevoli che potrebbero scaturire da disposizioni di legge vigenti od emanate in futuro, come ad esempio: precoci, opzione donna, APE, ecc. ecc.

PENSIONE DI VECCHIAIA BIENNIO 2019/2020, PER IL PERSONALE S.A.T.I DEL CNVVF

- **67 anni** di età anagrafica (invariato il possesso del requisito di almeno **20 anni** di contributi utili) .

ATTENZIONE: nulla è mutato per tutti coloro che avendo maturato il **diritto** entro il **31/12/2018**, hanno presentato o presenteranno domanda di pensione entro tale data, anche se la cessazione dal servizio, per effetto della finestra mobile, avverrà successivamente.

Ricordiamo che nello scorso autunno **il CONAPO aveva preso una posizione di contrasto all'aumento dei 5 mesi per i vigili del fuoco** spiegando che "*non si può fare di tuttata l'erba un fascio, c'è chi lavora seduto a una scrivania e c'è chi, come i pompieri, è costantemente esposto a qualsiasi imprevedibile rischio, spesso silente e cancerogeno. Il governo faccia uno studio mirato sulla speranza di vita dei vigili del fuoco e nel frattempo congeli il nostro assurdo aumento automatico dell'età pensionabile. Purtroppo i riscontri che noi abbiamo dicono che i vigili del fuoco si ammalano gravemente, spesso con prognosi infausta, a pochi anni dalla pensione, quindi la speranza di vita è molto inferiore agli altri lavoratori*". **Il grido di allarme del CONAPO non è stato però raccolto dai sindacati confederali chiamati a decidere chi escludere dall'aumento dei 5 mesi**, quindi la legge n. 205/2017 [ha poi escluso dall'aumento dell'età di accesso alla pensione una serie di lavoratori descritti nella allegata tabella B](http://www.conapo.it/2017/20171121_AGENZIE_PENSIONI.pdf) , ma NON i vigili del fuoco.

Per chi è interessato a conoscere la battaglia CONAPO per scongiurare l'applicabilità ai vigili del fuoco dell'aumento di 5 mesi (speranza di vita) qui è possibile consultare le prese di posizione ufficiali di ogni sindacato : http://www.conapo.it/2017/20171121_AGENZIE_PENSIONI.pdf

Qui un chiaro articolo di giornale: <http://www.conapo.it/2017/2017112201858302763.pdf>

Qui il Conapo in intervista radiofonica: <https://youtu.be/B-igpuTQGul>